

**Penale Sent. Sez. 4 Num. 13144 Anno 2019**

**Presidente: IZZO FAUSTO**

**Relatore: TORNESI DANIELA RITA**

**Data Udienza: 08/01/2019**

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da: **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, a mezzo dell'**AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI NAPOLI**

avverso l'ordinanza del 16/11/2017 della **CORTE APPELLO di NAPOLI** emessa nei confronti di **MAGLIOCCA GIORGIO** nato a **PIGNATARO MAGGIORE** il 07/04/1975

udita la relazione svolta dal Consigliere **DANIELA RITA TORNESI**;  
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso

*R*

*T*

*[A large diagonal line is drawn across the page, likely indicating a signature or a mark.]*

## RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli, con ordinanza emessa in data 16 novembre 2017, ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione di Magliocca Giorgio in relazione al periodo in cui il predetto è stato sottoposto a misura cautelare nell'ambito del procedimento penale nel quale è stato imputato del reato di cui all'art. 416 *bis* cod. pen., definito con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Napoli di assoluzione perché il fatto non sussiste, e ha condannato il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento della somma di euro 90.000 oltre al pagamento delle spese di giudizio.

2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza deducendo il vizio di violazione di legge e il vizio motivazionale con riguardo all'art. 314 cod. proc. pen.

3. Il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, nella requisitoria scritta depositata in data 14 dicembre 2018, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Il ricorso è infondato.

5. In proposito appare opportuno rammentare i principi affermati dalla Suprema Corte in merito al contenuto e ai limiti della indagine devoluta al giudice della riparazione sulla sussistenza di eventuali elementi ostativi all'affermazione del diritto dell'istante.

Si osserva che la giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata nel senso tracciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 34559 del 15/10/2002 secondo la quale, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o di regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione che, se adeguata e logica, è incensurabile in sede di legittimità.



E' quindi determinante stabilire se la Corte di merito abbia motivato, in modo persuasivo e congruo, in ordine alla idoneità della condotta posta in essere dall'istante ad ingenerare nel giudice che emise il provvedimento restrittivo della libertà personale e quelli successivi di conferma il convincimento di un suo concorso nella realizzazione dei fatti criminosi contestati.

Ed invero il giudice della riparazione, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa all'indennizzo, data dall'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato nella produzione dell'evento costitutivo del diritto, deve valutare il comportamento da questi tenuto sia anteriormente che successivamente al momento restrittivo della libertà, con la puntualizzazione che il relativo apprezzamento non può prescindere dalle cautele insite nel rispetto per le scelte di strategia difensiva che l'interessato abbia ritenuto di adottare.

Si è pure sottolineato che agli effetti della valutazione circa la condotta sinergica dell'interessato come causa ostativa al riconoscimento del beneficio, deve intendersi colposa quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria, che si sostanzia nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (v., Sez. U., 28/11/2013, n. 51779, Nicosia).

Quanto agli elementi ed ai criteri di apprezzamento che devono assistere il giudice nel procedimento per la riparazione della ingiusta detenzione, si è in più occasioni messa in luce l'esigenza di distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione, il quale, pur dovendo operare eventualmente sullo stesso materiale, deve seguire un *iter* logico motivazionale del tutto autonomo, perché non è suo compito stabilire se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante, anche nel concorso dell'altrui errore, alla produzione dell'evento detenzione (*ex plurimis* Sez. 4, n. 1228 del 10/01/2017, Rv. 270039); in relazione a tale aspetto della decisione il giudice ha piena ed ampia libertà di apprezzare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione, di natura civilistica, sia in senso positivo che in senso negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione.

In particolare, è consentita al giudice della riparazione la rivalutazione dei fatti non nella loro valenza indiziaria o probante (smentita dall'assoluzione), ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza od

imprudenza dell'imputato, l'adozione della misura, traendo in inganno il giudice (v., tra le tante, Sez. 4, 10 giugno 2010, n. 34662, Rv. 248077).

In questa prospettiva, nel caso di richiesta avanzata ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., al fine di ritenere sussistenti le condizioni ostative costituite dal dolo o dalla colpa grave sinergica dell'istante il giudice può prendere in considerazione, anche in via esclusiva, gli elementi originariamente valutati in funzione dell'emissione della misura cautelare (v. Sez. 4, n. 9212 del 13/11/ 2013, dep. 2014, Rv. 259081).

Ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa della "colpa grave" dell'interessato, pur dovendosi considerare il diritto del destinatario della misura ad adottare la strategia difensiva ritenuta più utile nel processo (che comprenda eventualmente il silenzio o il mendacio), occorre valutare la condotta di non collaborazione o di ostruzionismo ovvero di mendacio adottata dall'indagato, senza necessità e suo beneficio, risultata sinergica all'emissione del provvedimento di cautela, al procrastinarsi della sua liberazione ed all'accertamento della sua innocenza (Sez. 4, n. 24374 del 27/04/2006, Rv. 234574).

6. Nel caso di specie, la Corte distrettuale si è attenuta a tali principi di diritto, avendo ritenuto, con motivazione adeguata e coerente sotto il profilo logico e nel rispetto della normativa di riferimento, che il Magliocca è stato sottoposto a misura cautelare coercitiva rispetto ad un quadro cautelare giudicato dai giudici di merito inidoneo ad integrare la gravità indiziaria per la emissione della misura e che è rimasto tale nel corso dell'intero procedimento. Nel predetto contesto è stata valorizzata la circostanza che sin dall'inizio il predetto, nel protestarsi innocente, ha messo a disposizione del giudice tutte le circostanze a lui note, dando una versione dei fatti diversa da quella prospettata dai testi dell'accusa. /

Tali circostanze sono state peraltro evidenziate dal G.U.P. del Tribunale di Napoli che nella sentenza di assoluzione ha rimarcato che "nel corso dell'interrogatorio di garanzia l'imputato ha vibratamente protestato la sua innocenza, anche su tale specifico aspetto, dichiarando...".

7. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali. S

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso l'08/01/2019

.....

... / ...